

Il giorno 16 del mese di giugno duemilaventicinque alle ore 10:25 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori
Paolo BONGIOANNI - Marco GABUSI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 3-1237/2025/XII

OGGETTO:

Regolamento (UE) n. 2022/2472. Decreto legislativo n. 52/2018. Legge regionale n. 63/1978, articolo 16. Legge regionale n. 1/2019, articolo 109, comma 5, lettera a). “Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici anno 2025”, di cui al DM n. 0201463/2025. Disposizioni di attuazione. Spesa complessiva di euro 3.855.626,17

A relazione di: (Bongioanni), Chiorino

Premesso che:

- gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) disciplinano gli aiuti di Stato;
- con Comunicazione della Commissione europea sono stati dettati gli Orientamenti dell'Unione europea Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) 2022-2027 (G.U.UE serie C, n. 485 del 22 dicembre 2022); gli Orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2022-2027 (2022/C 485/01), in particolare al punto 1.2.1.5. prevedono di indennizzare i danni causati da animali protetti;
- il Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, in particolare, all'articolo 27 “Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti”, dispone che gli aiuti per gli allevatori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni

di cui al medesimo articolo e al capo I del medesimo regolamento;

- il suddetto articolo 27, al comma 2, nell'elencare i costi che tali aiuti finanziano, richiama, tra l'altro, i costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici (lettera a) ed i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte (lettera b);
- il decreto legislativo n. 52/2018 individua i principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, in modo da perseguire, omogeneamente sul territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica, ferme restando le competenze attribuite dall'ordinamento vigente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e nel rispetto del principio di separazione tra le attività di miglioramento genetico, di competenza nazionale, e quelle di consulenza, di competenza regionale.

Richiamato che:

- il decreto legislativo n. 143/1997 ha trasferito alle Regioni funzioni e compiti in materia di controlli e di sostegno alle associazioni degli allevatori operati a livello locale;
- il decreto legislativo n. 443/1999 che prevede l'emanazione da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), ora Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, del Programma annuale dei controlli (ora da intendersi della raccolta dei dati in allevamento);
- il DM n. 0639850 del 14 dicembre 2022 approva il manuale concernente i "Criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni per la realizzazione del Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici", con l'obiettivo di analizzare i costi connessi alla raccolta e gestione dei dati negli allevamenti zootecnici, semplificando e cercando di individuare dei criteri utilizzabili per la predisposizione dei fabbisogni finanziari per il programma delle attività di raccolta dati in allevamento, finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici.

Richiamato, inoltre, che il DM n. 318374 del 19 giugno 2023 "Aiuti per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame", in particolare:

1. all'articolo 4, comma 4, dispone che gli aiuti siano concessi in natura, sotto forma di servizi sovvenzionati, attraverso le Associazioni degli Allevatori o Enti che svolgono servizi relativi ai libri genealogici nazionali per le razze di interesse zootecnico;
2. all'articolo 5, dispone che tali aiuti siano cumulabili, tra l'altro, con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione;
3. prevede un'intensità dell'aiuto limitata al:
 - 100% dei costi amministrativi inerenti le attività alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
 - 70% dei costi sostenuti per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

Preso atto che la Commissione Europea ha registrato l'aiuto, per il contributo ministeriale, relativo al predetto DM n. 318374/2023, con il n. SA. 108147 (SIAN Car 1010101), con decorrenza dal 21 giugno 2023

e avente durata fino al 31 dicembre 2029.

Premesso, inoltre, che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) con decreto n. 0201463 del 8 maggio 2025, ha adottato e reso operativo il "Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici anno 2025", il quale:

1. ha, quale finalità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica;
2. definisce e approva i fondi per finanziare le attività di raccolta dati per il 2025, disponendo con riferimento alla Regione Piemonte come di seguito indicato:
 - il contributo massimo concedibile dalla Regione Piemonte per l'attuazione dei servizi inerenti alla raccolta dati è pari ad euro 3.855.626,17, a fronte di una spesa ammissibile di euro 4.846.514,91;
 - il contributo statale concesso alla Regione Piemonte per sostenere le attività di raccolta dati nelle aziende zootecniche è pari ad euro 2.684.470,33.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni Agrarie e Zootecniche":

- l'importo massimo del contributo per l'effettuazione dei servizi inerenti alla raccolta dati per l'anno 2025 è di euro 3.855.626,17, di cui euro 2.684.470,33 di quota statale, le residuali risorse per raggiungere il suddetto contributo massimo, pari ad euro 1.171.155,84, possono essere integrate con risorse regionali;
- i fondi statali, pari ad euro 2.684.470,33, trovano copertura finanziaria con la variazione n. 100 al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, di cui alla DGR n. 24-1207 del 30 maggio 2025, finalizzata all'iscrizione delle suddette risorse vincolate nella competenza dell'esercizio finanziario 2025, rispettivamente in entrata (capitolo 24520) ed in uscita (capitolo 148230).

Richiamato che:

l'articolo 16 della legge regionale n. 63/1978 sancisce che per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli delle attitudini produttive del bestiame, la Regione Piemonte può concedere contributi alle associazioni provinciali e regionale degli allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione italiana allevatori e che tali aiuti, nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in materia di selezione e miglioramento genetico, possono essere concessi anche quali anticipazioni di somme assegnate dallo Stato alle Regioni per le attività ad esse trasferite;

la legge regionale n. 1/2019, all'articolo 109, comma 5, lettera a), dispone che la suddetta legge regionale n. 683/1978 rimane in vigore fino all'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale n. 1/2019;

la DGR n. 31-5626 del 8 aprile 2013 ha approvato i criteri e le procedure inerenti al finanziamento ed al controllo sull'attività di tenuta dei Libri Genealogici e di effettuazione dei Controlli Funzionali.

Ritenuto opportuno, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16 della legge regionale n. 63/1978 e dell'articolo 109, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 1/2019 ed in continuità con le precedenti annualità, prevedere di cofinanziare con risorse regionali la realizzazione del sopra citato "Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici anno

2025”.

Dato atto che il sopra citato Settore “Produzioni Agrarie e Zootecniche” ha verificato che sono risultate minori risorse finanziarie utilizzate per la costituzione e tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, nell’annualità 2023, per un importo complessivo pari ad euro 913.516,61, accertate con la D.D. n. 391/A1701B/2025 del 13 maggio 2025 con riferimento al Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici, annualità 2023, a cui si è dato copertura finanziaria con l’Impegno n. 2023/1808.

Dato atto, pertanto, che il sopra citato importo, di euro 1.171.155,84, trova copertura finanziaria con i seguenti fondi regionali:

- per euro 913.516,61 con i minori utilizzi di cui al Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici, annualità 2023, accertati con la D.D. n. 391/A1701B/2025 del 13/05/2025, che trovano copertura finanziaria con l’Impegno n. 2023/1808;
- per euro 257.639,23 con l’Impegno n. 2025/914 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di spesa.

Richiamato che occorre, ai sensi dell’articolo 11 del medesimo Regolamento (UE) n. 2472/2022, trasmettere alla Commissione europea, attraverso la piattaforma SANI 2, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del suddetto regolamento nel formato standardizzato (di cui all’allegato II del Reg. UE n. 2472/2022), insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore.

Viste:

- la Legge regionale del 27 febbraio 2025, n. 2, recante “Bilancio di previsione finanziario 2025-2027”;
- la D.G.R. n. 37-615 del 20 dicembre 2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l’importo pari ad euro 3.855.626,17, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

DELIBERA

di disporre che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16 della legge regionale n. 63/1978 e dell'articolo 109, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 1/2019, per la realizzazione del "Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici anno 2025", di cui al decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 0201463 del 8 maggio 2025, siano destinate risorse pari ad euro 1.171.155,84, quale cofinanziamento regionale necessario a soddisfare il complessivo contributo massimo concedibile, pari ad euro 3.855.626,17, come previsto dal medesimo decreto, il quale definisce il contributo statale in euro 2.684.470,33;

che il presente provvedimento, per l'importo complessivo di euro 3.855.626,17 trova copertura come di seguito riportato:

- per euro 913.516,61 con i minori utilizzi di cui al Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati e connessi alla realizzazione dei programmi genetici, annualità 2023, accertati con la D.D. n. 391/A1701B/2025 del 13/05/2025, che trovano copertura finanziaria con l'Impegno n. 2023/1808;
- per euro 257.639,23 con l'Impegno n. 2025/914 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di spesa;
- per euro 2.684.470,33, con la variazione n. 100 al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, di cui alla DGR n. 24-1207 del 30 maggio 2025, finalizzata all'iscrizione delle suddette risorse vincolate nella competenza dell'esercizio finanziario 2025, rispettivamente in entrata (capitolo 24520) ed in uscita (capitolo 148230);

di stabilire che l'attuazione della presente deliberazione sia condizionata alla conclusione della procedura di registrazione nel sistema di notifica alla Commissione Europea (SANI 2), corredata dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE n. 2022/2472, della sintesi delle informazioni relative alla medesima misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura stessa;

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni Agrarie e Zootecniche", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento, ove si vanti una posizione di interesse legittimo, è ammessa, entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla sua piena conoscenza, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013, sul sito ufficiale della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente".